



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

AL DR. PAOLO TRENTINI

Via Brennero 322

38121 Trento (TN)

e per conoscenza

AL COMUNE DI TRENTO

ALLA CCIAA DI TRENTO

Ufficio del registro delle imprese

(tramite PEC)

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito all'attività di massaggi shiatsu

Con nota mail del 13 febbraio u.s. la S.V. chiedeva allo scrivente Ministero quanto segue:

“avrei bisogno di un chiarimento in merito all'inquadramento amministrativo di una nuova attività economica, che un mio cliente intende iniziare e che secondo il Comune di Trento, non può essere regolamentata. Il mio cliente ha ricevuto l'abilitazione per poter svolgere l'attività di massaggi shiatsu in seguito ad oltre due anni di corsi effettuati; adesso sarebbe sua intenzione intraprendere l'attività di "trattamenti shiatsu a domicilio", da svolgere presso le sedi di grandi uffici al fine di trattare il personale dipendente delle aziende stesse, come benefit aziendale. Per lo svolgimento dell'attività il mio cliente si avvarrà di locali appositamente messi a disposizione dalla clientela. Si chiede un chiarimento su come potrebbe essere inquadrata dal punto di vista amministrativo tale attività, visto che, dalla mia analisi, non è prevista nessuna autorizzazione amministrativa né l'iscrizione in camera di commercio, in quanto si tratta di un'attività professionale”.

Ferma restando la competenza del Comune di Trento, anche tenuto conto della specificità della normazione in materia della Provincia autonoma, si rileva che l'attività oggetto del presente quesito, ove non venga considerata “professione sanitaria”, ricade nell'ambito applicativo della disciplina dettata di recente dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (in vigore dal 10 febbraio).

Tale disciplina, che detta regole generali, precisa in particolare all'articolo 1, commi 2 e soprattutto 5, che l'attività può essere svolta anche in forma di impresa.

Orbene, secondo quanto riferisce la S.V., nella mail di richiesta del parere, si riscontrerebbero nella fattispecie segnalata, gli elementi caratterizzanti l'attività di impresa, dettati dall'articolo 2082 del Codice civile, e cioè l'organizzazione, la professionalità e l'economicità.



In particolare il requisito dell'economicità è dato dal corrispettivo che il Suo cliente richiederà in cambio della prestazione, la professionalità si estrinseca nella ampia formazione e capacità del Suo cliente e nella continuità della attività stessa. L'organizzazione, come ormai definitivamente affermato dalla giurisprudenza si ha anche nel caso dell'assenza di un luogo specifico in cui l'attività stessa si svolge (palestra, sala di trattamenti, salone...), ma può essere anche somministrata a domicilio (come peraltro chiaramente specificato dal considerando 33 alla direttiva servizi).

A parere della scrivente, pertanto, si ravvisano nella fattispecie i criteri della imprenditorialità e quindi appare necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)